

# Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 27/11/2024, n. 443

CGT1 Padova  
Sentenza  
27 novembre 2024

## Sul provvedimento

Citazione : Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 27/11/2024, n. 443

Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova

Numero : 443

Data del deposito : 27 novembre 2024

## Testo completo

Sentenza n. 443/2024

Depositato il 27/11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

DE FL, Giudice monocratico in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

- sul ricorso n. 261/2024 depositato il 05/04/2024

#### proposto da

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

Difeso da

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Rappresentato da Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2 ed elettivamente domiciliato presso Email\_1

#### contro

Comune di Rubano - Via Rossi 11 35030 Rubano PD elettivamente domiciliato presso Email\_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7389 IMU 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6758 IMU 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6553 IMU 2016

- sul ricorso n. 262/2024 depositato il 05/04/2024

#### proposto da

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

Difeso da

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Rappresentato da Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2 ed elettivamente domiciliato presso Email\_1

#### contro

Comune di Rubano - Via Rossi 11 35030 Rubano PD elettivamente domiciliato presso Email\_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1461 TASI 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1059 TASI 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 881 TASI 2016

- sul ricorso n. 568/2024 depositato il 24/07/2024

#### proposto da

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

Difeso da

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Rappresentato da Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2 ed elettivamente domiciliato presso Email\_1

#### contro

Comune di Rubano - Via Rossi 11 35030 Rubano PD elettivamente domiciliato presso Email\_2

Abaco S.p.a. - 02391510266 Difeso da

Difensore\_3 - CF\_Difensore\_3

Difensore\_4 - CF\_Difensore\_4

ed elettivamente domiciliato presso Email\_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 14926 IMU 2017

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 14926 TARI 2017

- sul ricorso n. 569/2024 depositato il 24/07/2024

#### proposto da

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

Difeso da

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Rappresentato da Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2 ed elettivamente domiciliato presso Email\_1

contro

Comune di Rubano - Via A. Rossi N. 11 35030 Rubano PD  
elettivamente domiciliato presso Email\_2

Abaco S.p.a. - 02391510266

Difeso da

Difensore\_3 - CF\_Difensore\_3

ed elettivamente domiciliato presso Email\_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10215  
IMU 2015

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10215  
IMU 2016

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10215  
TASI 2015

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10215  
TASI 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6212 IMU  
2015

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 648 TASI 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il di-  
spositivo n. 153/2024 depositato il

27/11/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali ri-  
chieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richie-  
ste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente\_1/ Difensore\_2

Preliminarmente si riuniscono i ricorsi di cui al RGR n.  
261/2024 - 262/2024 - 568/2024 - 569/2024 per con-  
nessione soggettiva ed oggettiva.

Necessita innanzitutto premettere che l'avv.to Difensore\_2  
agisce in nome e per conto del sig. Ricorrente\_1, in quanto  
quest'ultimo versa in situazione di " infermità psicofisiche  
", poichè affetto da

" disturbo della personalità " che hanno comportato la no-  
mina di un amministratore di sostegno, l'attuale ricor-  
rente, per effetto del decreto di nomina, n. 226/2014 del  
giudice tutelare, datato 7 maggio 2014, decreto  
che, tra l'altro, autorizza l'amministratore di sostegno a  
compiere in sostituzione dell'interessato anche atti che  
consentono di " presentare l'eventuale dichiarazione dei  
redditi e sottoscrivere gli altri atti di natura fiscale ".

Il sig. Ricorrente\_1, inoltre, conviveva con la madre sig.  
Nom\_1, titolare del diritto di usufrutto sulla casa di abita-  
zione, mentre la nuda proprietà spettava al figlio, eviden-  
ziandosi come dal febbraio 2014 la sig.ra Nom\_1 fosse  
stata trasferita dalle figlie in altra località, e decedeva nel  
2021; evidenziandosi come a tutt'oggi il sig. Ricorrente\_1  
non abbia ancora deciso se accettare o meno l'eredità.

Stante dette premesse, si rileva come la controversia scaturisca  
innanzitutto dagli avvisi di accertamento relativi all'  
Imu per le annualità 2016/2017/2018, di cui al RGR  
261/2014, ed altresì per la Tasi per le medesime annualità,  
di cui al RGR 262/2014, avvisi di accertamento emessi nei  
confronti della sig.ra

Nom\_1, ed al figlio in qualità di erede.

La ricorrente era venuta a conoscenza di tali avvisi di ac-

certamento solo a seguito della richiesta di accesso agli atti  
presso il Comune di Rubano, da parte della medesima, in  
data 22/1/2024, dopo aver ricevuto dal sig. Ricorrente\_1,  
in data 16/1/2024, le" comunicazioni ai sensi dell'art. 1,  
comma 792 lett. c) L. 160/2019 " ( la quale prevede che la  
sospensione non si applichi in caso di accertamenti esecuti-  
vi ) n. 33740 del 22/12/2022 e n. 30413 del 21/12/2023 a  
lui indirizzate quale erede di Nom\_1, e gli avvisi di accerta-  
mento IMU e TASI 2018, comunque senza che il sig.  
Ricorrente\_1 fosse in grado di indicare l'esatta data di rice-  
vuta notifica.

La ricorrente, come sopra identificata, chiede la nullità de-  
gli avvisi di accertamento per inesistenza / nullità non sa-  
nata delle relative notifiche, oltre alla nullità della notifica  
eseguita al solo soggetto incapace, invocando le norme di  
cui all'art. 409 del cc in quanto il Giudice Tutelare avrebbe  
demandato all'amministratore di sostegno ogni attività di  
ordinaria e straordinaria amministrazione.

Giustifica altresì la propria richiesta di annullamento con il  
fatto che il sig. Ricorrente\_1 non è erede, ma chiamato  
all'eredità, e pertanto privo del titolo che possa renderlo  
soggetto passivo d'imposta.

Rileva altresì come il Comune di Rubano doveva essere a  
conoscenza dello stato di incapacità del sig. Ricorrente\_1, e  
pertanto avrebbe dovuto comunicare tali avvisi all'Ammi-  
nistratore di sostegno, qui ricorrente.

In via subordinata chiede che le obbligazioni tributarie  
siano addebitate pro-quota e non per intero, a sensi del-  
l'art. 752 cc.

Replicava con proprie controdeduzioni il Comune di Ru-  
bano evidenziando innanzitutto che la sig. Nom\_1, nelle  
annualità oggetto di tassazione, risiedeva altrove e non po-  
teva usufruire delle agevolazioni Imu per la 1a casa;  
inoltre eccepiva l'inammissibilità dei ricorsi avverso gli av-  
visi inerenti le annualità

2016 e 2017 in quanto resisi definitivi, mentre evidenzia di  
aver sospeso ogni atto esecutivo per quanto attiene  
all'annualità 2018, in quanto ricorso tempestivo ed in at-  
tesa dell'esito della controversia .

Inoltre l'Amministrazione comunale non era a conoscenza  
dell'incapacità del ricorrente, ed altresì, in mancanza di di-  
chiarazione di successione ha individuato nel sig.  
Ricorrente\_1 il coobbligato della sig.ra Nom\_1, in quanto  
in possesso dell'immobile.

I ricorsi di cui al RGR 568/2024 e 569/2024 risultano av-  
verso ai relativi preavvisi di fermo amministrativo, laddove  
la ricorrente, sempre in veste di amministratore di soste-  
gno del sig. Ricorrente\_1, dopo le premesse di cui ai prece-  
denti ricorsi, eccepisce la nullità ( derivata ) del preavviso  
di fermo per effettuazione degli atti prodromici al solo sog-  
getto incapace;

inoltre ribadisce la nullità dei medesimi atti in quanto ri-  
corrente non

è erede ma chiamato all'eredità e pertanto non è soggetto  
passivo d'imposta.

Con proprie controdeduzioni, Abaco spa rileva innanzi-  
tutto il proprio difetto di legittimazione passiva in merito  
alla notificazione degli avvisi prodromici ed alla forma-  
zione del ruolo;

mentre nel merito ne evidenzia la definitività degli avvisi di  
accertamento, per le annualità 2016 e 2017 per mancata

opposizione in termini, e pertanto ne chiede l'inammissibilità ex art. 21 del DLGS 546/92.

Stante tale premesse ne discenderebbe la definitività del presupposto afferente l'emissione dei preavvisi di fermo impugnati.

In sede dibattimentale le parti insistono con le proprie argomentazioni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, in composizione monocratica, condivide le motivazioni di doglianza di parte ricorrente ed accoglie i ricorsi qui riuniti. Questo giudice evidenzia, come si evince dalla documentazione prodotta agli atti, come l'amministratore di sostegno sia stato nominato tale, nei confronti del sig. Ricorrente\_1, con decreto del Giudice Tutelare in data 7 maggio 2014, e da tale data, la ricorrente, in veste proprio della qualifica di amministratore di sostegno,

e per effetto dei poteri conferitele dal Giudice Tutelare, di cui al decreto 226/2014, vi rientra il diritto/ dovere di compiere gli atti " in sostituzione dell'interessato, in nome e per conto dello stesso atti ( tra cui al punto ) 4) presentare l'eventuale dichiarazione dei redditi e sottoscrivere gli altri atti di natura fiscale " .

Tale interpretazione è stata recentissimamente confermata dalla Cassazione ( sez. 1 ordinanza n. 3762 del 12 febbraio 2024 ) avallando quanto sopra rilevato, in quanto ha ritenuto che " Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza " .

Si ritiene utile richiamare analoga sentenza, sempre della Cassazione ( Sez. 5, Sentenza n. 12531 del

17/06/2015 ) , sul procedimento della notificazione a per-

sona incapace, anche a mente delle disposizioni di cui all'art. 75 del cpc , sentenza che così si riassume: " Nei confronti delle persone inabilite, che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., analogicamente applicabile, per identità di "ratio", alla cartella di pagamento, la notifica al solo inabilitato, che non sia effettuata pure nei confronti del curatore, è giuridicamente inesistente, non assumendo rilievo la mancata indicazione della curatela nelle dichiarazioni dei redditi, atteso che è onere dell'Amministrazione individuare la persona che ha la rappresentanza dell'incapace."

Come si evince dalle sentenze sin qui richiamate, emerge chiaramente l'onere da parte dell'Amministrazione Finanziaria, nel caso in specie il Comune, di individuare il rappresentante dell'incapace, al fine di una corretta e valida notifica degli atti impositivi;

rilevando altresì che il sig. Ricorrente\_1 non è soggetto passivo dell'imposta pretesa in quanto non erede, ma semplicemente chiamato all'eredità, poiché il termine per accettare la stessa, o rifiutare, si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione, ( art. 480 cc ), termini che non sono ancora scaduti.

Stante i rilievi sin qui enunciati si evidenzia come i ricorsi qui riuniti siano da accogliere come da dispositivo.

Si ritiene tuttavia di compensare le spese del giudizio, in considerazione della novità assoluta e peculiarità della materia oggetto della controversia, stante la conseguente incertezza sull'esito della lite.

## P.Q.M.

La Corte in composizione monocratica accoglie i ricorsi qui riuniti ed indicati in epigrafe, annullando gli avvisi di accertamento ed i preavvisi di fermo amministrativo, stabilendo altresì la restituzione al ricorrente delle somme eventualmente versate nelle more del presente giudizio. Per i motivi sopra illustrati si compensano le spese del giudizio